REGOLAMENTO (CE) N. 3175/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo [1], modificato dal regolamento (CE) n. 822/94 della Commissione [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole minori del Mar Egeo per taluni prodotti agricoli sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione [3];

considerando che, per tener conto della prassi commerciale specifica per il settore dei cereali occorre prevedere modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2958/93;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento in cereali delle isole minori del Mar Egeo per il 1995; che tale bilancio può essere riveduto nel corso della campagna in funzione dell'andamento del fabbisogno di tali isole;

considerando che per la corretta gestione del regime di approvvigionamento occorre stabilire il calendario di presentazione delle domande di titoli e fissare la validità dei certificati di aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, sono fissati in allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli di origine comunitaria.

Articolo 2

La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in cereali per il 1995

(in t)

Quantità		1995	
Prodotti cerealicoli originari della Comunità	Codici NC	Isole del gruppo A	Isole del gruppo B
Cereali in chicchi	1001, 1002, 1003, 1004 e 1005	10 000	30 750
Farina di frumento	1001 e 1002	10 000	30 750
Residui e cascami delle industrie alimentari	2302 — 2308	1 000	16 500
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2309 90	1 000	6 500
	Totale parziale	22 000	84 500
	Totale generale	106 500	

Tali gruppi sono definiti negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.